

TABELLA CONFRONTO ATTUALE REGOLAMENTO COLLEGIO DI DIREZIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 469 DEL 7/7/2017 CON SUCCESSIVE DISPOSIZIONI DGR N. 44-8029 DEL 07/12/2018 (di attuazione art. 12-bis L.R. 10/1995 e s.m.i.)

Allegato A) DGR 44-8029 del 07/12/2018	ATTUALE REGOLAMENTO ASL VCO	OSSERVAZIONI/ MODIFICHE/INTEGRAZIONI DA APPORTARE
<p>§ 1 Composizione: Direttore generale, che lo convoca e presiede; Direttore amministrativo; Direttore sanitario; Direttori di Presidio ospedaliero; Direttori di Dipartimento; Direttori di Distretto; Dirigente DIPSA; Un rappresentante dei Medici di Medicina generale; Un rappresentante dei Pediatri di libera scelta; Un rappresentante degli specialisti amb.esterni; Un rappresentante dei medici di continuità assist.; Responsabili dei gruppi di progetto, senza diritto di voto.</p> <p>La partecipazione al Collegio di direzione è ricompresa nei compiti istituzionali degli aventi diritto, ai quali non spetta pertanto alcun compenso, gettone, indennità, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.</p>	<p>Art. 2 c. 1 Composizione Collegio di Direzione: Direttore generale, che lo convoca e presiede; Direttore amministrativo; Direttore sanitario; Direttori di Presidio ospedaliero; Direttori di Dipartimento; Direttori di Distretto; Dirigente DIPSA; Un rappresentante dei Medici di Medicina generale; Un rappresentante dei Pediatri di libera scelta; Un rappresentante degli specialisti amb. interni; Un rappresentante dei medici di continuità assist.;</p> <p>Art. 2 c. 2: Sono invitati agli incontri del Collegio di Direzione, senza diritto di voto, i Coordinatori dei Gruppi di Progetto, il Direttore della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali dell'ASL VCO, il Direttore della SOC Farmacia Ospedaliera ed i Direttori dei Dipartimenti interaziendali strutturali di Salute Mentale e delle Dipendenze.</p> <p>Art. 3 – Modalità di funzionamento Coll Dir. Comma 10 La qualità di componente del Collegio e le relative funzioni rientrano nei compiti istituzionali di ciascun soggetto: pertanto per la partecipazione alle sedute e per le attività svolte non è previsto alcun compenso.</p>	<p>La composizione degli aventi diritto di voto è la stessa.</p> <p>Esatta dicitura: Rappresentante degli specialisti convenzionati interni</p> <p>Valutare se mettere i Coordinatori dei Gruppi di Progetto tra i componenti senza diritto di voto e non tra gli invitati. (ovviamente partecipano se i Gruppi sono attivi).</p> <p>OK</p>

<p>§ 2 Collegio di Direzione allargato, Commissioni interne In relazione ad atti e provvedimenti di settore, per i quali si ritenga parimenti necessaria l'espressione di parere da parte del Collegio, la composizione del medesimo potrà essere opportunamente integrata prevedendo la partecipazione, senza diritto di voto, dei direttori e dirigenti responsabili delle strutture organizzative aziendali direttamente interessate; similmente potrà essere prevista la partecipazione a singole sedute, sempre senza diritto di voto, di altri operatori dipendenti o convenzionati, ovvero anche di esperti esterni, in relazione alla specificità degli argomenti trattati. I componenti del Collegio di direzione, con la maggioranza di cui al § 6, terzo periodo, possono nominare Commissioni per l'approfondimento di particolari tematiche, indicando l'oggetto dei lavori ed il termine per la presentazione al Collegio dei risultati.</p>	<p>Art. 2 c. 3: In relazione alle materie in trattazione, il Direttore Generale può estendere la partecipazione alle sedute del Collegio di Direzione ai Direttori e Dirigenti responsabili delle strutture organizzative aziendali che di volta in volta potranno essere sentiti senza diritto di voto.</p> <p>Non previsto attualmente</p> <p>Non previsto attualmente</p>	<p>Inserire paragrafo</p> <p>Inserire paragrafo</p>
<p>§ 3 Collegio di Direzione Interaziendale Per la discussione di argomenti di comune interesse, e per la trattazione di argomenti inerenti ai Dipartimenti ed ai Programmi interaziendali, l'azienda ospedaliera/ospedaliero-universitaria e l'azienda sanitaria locale di riferimento territoriale possono convocare i rispettivi Collegi di direzione in seduta congiunta.</p>	<p>Non previsto attualmente.</p>	<p>Inserire paragrafo</p>
<p>§ 4 Durata in carica e cause ostative alla nomina/ partecipazione. I regolamenti aziendali prevedono che il Collegio di direzione duri in carica tre anni, decorrenti dal giorno</p>	<p>Attualmente non prevista una durata in quanto non è un organo elettivo.</p>	<p>Adeguare con delibera di presa d'atto composizione Collegio di Direzione con singoli nominativi ? Adeguare conseguentemente regolamento inserendo la durata.</p>

<p>dell'insediamento. Atteso che la costituzione del Collegio di direzione non dipende, a differenza di quanto previsto per i Collegi sindacali, dalla designazione di componenti da parte di soggetti istituzionali esterni all'ASR, le aziende dovranno provvedere agli adempimenti necessari a garantire la ricostituzione dei rispettivi Collegi di direzione entro il termine naturale di scadenza, evitando così, di norma, la prosecuzione in regime di prorogatio dei medesimi.</p> <p>Alla costituzione del Collegio di direzione si provvede con atto deliberativo del direttore generale dell'azienda sanitaria regionale.</p> <p>Non possono ricoprire la carica di componente del collegio di Direzione coloro che si trovino in alcuna delle condizioni di cui all'art. 7, comma 1, del d. lgs. n. 235/2012, e sono sospesi di diritto dalla carica coloro che si trovino in alcuna delle condizioni di cui all'art. 8, comma 1, d. lgs. Cit..</p>		
<p>§ 5 Attribuzioni / funzioni. omissis.....Il Collegio esercita poteri di definizione, di mediazione e di sintesi nei confronti della complessiva attività di programmazione aziendale, ed è obbligatoriamente sentito con riguardo alle seguenti materie e attività : riqualificazione dell'assistenza e riequilibrio economico e finanziario; piano di attività; atto aziendale; piano di organizzazione; relazione socio-sanitaria aziendale; programma annuale di formazione; progetti di ricerca e innovazione; disciplina e organizzazione dell'attività libero professionale intra muraria; programmazione del fabbisogno di personale.</p>	<p>Art. 1 – Competenze Collegio di Direzione omissis.....</p> <p>5. Esprime pareri obbligatori su tutti gli atti di programmazione dell'Azienda (Piano di Riqualificazione e Riequilibrio, Piani di Attività, Atti Aziendali, Piano di Organizzazione, delibere di settore, Programmi Annuali di Formazione, Progetti di Ricerca e Innovazione ecc.).</p> <p>6. Valida e cura la realizzazione dei piani organizzativi per l'attività libero professionale intramuraria e per la valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinico - assistenziali prefissati.</p>	<p>Adeguare descrizione e compiti a quelli elencati dalla DGR</p>

<p>I regolamenti aziendali possono prevedere altre materie con riferimento alle quali il Collegio di direzione debba essere obbligatoriamente sentito.</p> <p>Il Collegio di direzione concorre, con la Direzione generale, alla valutazione dell'attività posta in essere per il raggiungimento degli obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi assegnati dalla Regione, nonché alla valutazione sul grado di raggiungimento dei risultati attesi.</p> <p>Il Collegio di direzione esprime inoltre le proprie designazioni, in conformità alla normativa nazionale e regionale, per la formazione delle Commissioni di selezione per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura complessa, nonché delle Commissioni esaminatrici di concorso pubblico per l'assunzione di personale dipendente.</p> <p>I pareri dovranno essere resi dal Collegio di direzione entro un congruo termine, di regola quindici giorni, dalla formalizzazione della richiesta; trascorso inutilmente il termine assegnato i pareri si intenderanno favorevolmente acquisiti.</p> <p>L'eventuale adozione, da parte del direttore generale, di atti o provvedimenti in difformità alle decisioni espresse dal Collegio dovrà essere adeguatamente motivata, e le ragioni della difformità dovranno essere comunicate allo stesso Collegio.</p>	<p>Non specificato nel ns. Regolamento</p> <p>" " "</p> <p>" " "</p>	<p>Specificare?</p> <p>"</p> <p>"</p>
<p>§ 6 Quorum costitutivo e quorum deliberativi</p> <p>I regolamenti aziendali prevedono che le sedute del Collegio di Direzione siano validamente costituite quando vi partecipi almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.</p> <p>Ai fini della validità delle decisioni assunte dal Collegio, si deve prevedere la necessità della maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti</p>	<p>Art. 3 c. 6 Modalità di funzionamento del Collegio di Direzione</p> <p>Per la validità della riunione devono essere presenti la metà più uno dei componenti il Collegio di Direzione.</p> <p>Nelle decisioni prese dal Collegio di Direzione si utilizzano i seguenti criteri:</p> <p>- maggioranza assoluta (metà più uno dei</p>	<p>Ok. Nel caso in cui si decida di mettere i componenti dei Gruppi di Progetto (attivi) tra i componenti e non tra gli invitati, aggiungere: ".....componenti il Collegio di Direzione aventi diritto di voto"</p>

<p>aventi diritto di voto) per l'espressione dei pareri obbligatori nei confronti degli atti esemplificati al § 5, sesto periodo.</p> <p>Per i pareri nei confronti di altri atti/provvedimenti, e, più in generale, per tutte le altre fattispecie, deve ritenersi sufficiente la maggioranza semplice (metà più uno dei presenti con diritto di voto).</p>	<p>componenti) per l'espressione del parere consultivo in merito a: Piano di Riquilibrato e Riequilibrio, Piano di Attività, Atto Aziendale, Piano di Organizzazione, Programma annuale di Formazione, Progetti di Ricerca e Innovazione);</p> <p>- maggioranza semplice (metà più uno dei presenti): per tutte le altre fattispecie.</p>	<p>Ok (sostituire "parere consultivo" con "parere obbligatorio" ed aggiungere: relazione socio-san. Aziendale, disciplina e organizzazione dell'attività libero professionale intra muraria, programmazione del fabbisogno di personale).</p> <p>OK</p>
<p>§ 7 Convocazione e ordine del giorno, partecipazione e delega, espressione del voto, assenze.</p> <p>Il Collegio di Direzione è convocato dal Direttore generale, che lo presiede, di norma con cadenza mensile;</p> <p>i regolamenti aziendali disciplinano le forme e i tempi della convocazione, assicurando che la stessa abbia luogo entro un termine congruo rispetto alla data fissata per la seduta, e prevedendo nel contempo, per motivate esigenze, la convocazione del Collegio in via d'urgenza (assicurando anche in questo caso un termine minimo di preavviso, di norma non inferiore alle 24 ore).</p> <p>La convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.</p> <p>I regolamenti aziendali devono prevedere la possibilità dell'integrazione, in corso di seduta, dell'ordine del giorno, mediante l'inserimento di argomenti la cui trattazione risulti necessaria per esigenze sopravvenute.</p> <p>Deve essere altresì prevista la possibilità di convocare il Collegio su richiesta motivata della metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.</p>	<p>Art. 3 Modalità e Funzionamento Collegio di Direzione</p> <p>c. 1 Il Collegio di Direzione, fermo restando quanto previsto dall'Atto Aziendale, viene riunito di norma trimestralmente dal Direttore Generale e comunque secondo le modalità necessarie all'espletamento delle funzioni attribuite tramite convocazione scritta almeno sette giorni prima dell'incontro (tre giorni in caso di urgenza) contenente l'ordine del giorno, recapitata con posta elettronica. La documentazione correlata agli argomenti da trattare viene messa a disposizione di norma al momento della convocazione e comunque non meno di cinque giorni precedenti la riunione nel caso di convocazione ordinaria e contestualmente alla convocazione in regime di urgenza.</p> <p>Non previsto</p> <p>OK Art. 3. c. 2</p>	<p>Adeguare cadenza mensile e non trimestrale</p> <p>OK: valutare se cambiare i termini di preavviso in caso di urgenza</p> <p>Inserire</p> <p>OK</p>

<p>Nella seduta di insediamento il Collegio elegge, con la maggioranza di cui al § 6, secondo periodo, il Vicepresidente, ed approva il calendario annuale delle riunioni.</p> <p>Con la stessa maggioranza è adottato il Regolamento aziendale di funzionamento del Collegio, e le sue modificazioni.</p> <p>Qualora l'azienda sanitaria non intenda procedere alla nomina del vice-presidente, i regolamenti aziendali dovranno prevedere che, in caso di assenza del Presidente, la seduta del Collegio sia presieduta dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario, secondo ad esempio il criterio della maggiore anzianità, ex artt. 3, comma 6, d. lgs. n. 502/1992 e 12, comma 5, l.r. n. 10/1995.</p> <p>In caso di impossibilità a partecipare alle riunioni, deve essere previsto che il componente impossibilitato ne dia preventiva, motivata comunicazione alla segreteria del Collegio, provvedendo nel contempo a delegare formalmente altro partecipante, da individuarsi in seno al Collegio od al Presidio, Dipartimento, Distretto, struttura complessa, etc. di afferenza.</p> <p>Per assicurare l'effettivo funzionamento del Collegio di direzione i regolamenti aziendali devono altresì contenere previsioni in ordine alle conseguenze della mancata partecipazione, direttamente o per delega, ad un certo numero di sedute del Collegio durante l'anno solare, circostanza che potrà concorrere alla valutazione del componente titolare in sede di verifica e di rinnovo dell'incarico ricoperto, nonché rilevare ai fini dell'attribuzione e della graduazione della quota di retribuzione di risultato per l'anno di riferimento.</p> <p>I regolamenti aziendali dettano infine disposizioni in ordine alla tenuta delle sedute, di regola non pubbliche,</p>	<p style="text-align: center;">Non previsto</p> <p>OK Art. 5 c. 2</p> <p>Non previsto</p> <p>Ok Art. 3 commi 4 e 5</p> <p>Previsto solo obbligo di comunicazione formale assenza con motivazioni e delega</p> <p>Ok art. 3</p>	<p>Inserire</p> <p>Inserire paragrafo, qualora non si decida di nominare il Vice-Presidente</p> <p>Inserire paragrafo conseguenze della mancata partecipazione ad un certo numero di sedute del Collegio ?</p>
---	--	--

<p>nonché alle modalità di espressione del voto, da prevedersi di norma in forma palese, fatti salvi i casi dell'espressione di giudizi riguardanti persone, ed al valore del voto del Presidente, il quale, equivalente a quello degli altri componenti, prevale - nelle ipotesi, ovviamente, di votazioni palesi - in caso di parità di voti. La richiesta di votazione a scrutinio segreto deve essere motivata ed è di iniziativa del Presidente, ovvero può essere richiesta da almeno un terzo dei presenti con diritto di voto.</p>	<p>mancono modalità di espressione del voto e valore voto Presidente</p>	<p>Inserire modalità votazione palese e segreta e valore voto Presidente</p>
<p>Non specificato nulla in riferimento alla pubblicità dei verbali</p>	<p>Art. 3 comma 8 omissis... A seguito di approvazione il verbale verrà reso pubblico con pubblicazione sul sito aziendale dell'ASL VCO con omissis per le parti di particolare riservatezza.</p>	